



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 27 ottobre 2017 n.123**

*(Ratifica Decreto – Legge 25 settembre 2017 n.113)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 25 settembre 2017 n.113– Profili definitivi dell’assegno e disciplina in materia di richiesta di pagamento e protesto di assegni in formato elettronico – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- *la necessità di garantire la piena operatività degli Istituti di Credito in previsione dell’entrata in vigore della procedura di dematerializzazione degli assegni bancari (Check Image Truncation) in territorio italiano;*
- *l’urgenza di dotarsi di una normativa che assicuri i necessari tempi di adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 19 settembre 2017;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 ottobre 2017;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.34 del 24 ottobre 2017;*

*Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 25 settembre 2017 n.113 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **PROFILI DEFINITIVI DELL’ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI IN FORMATO ELETTRONICO**

### **Art. 1**

*(Tipizzazione dell’assegno)*

1. Alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 è aggiunto l’articolo 146-bis che segue:

*“Art. 146-bis*

*(Coordinamento con il codice cambiario)*

1. L’assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente l’ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.

2. L'assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all'ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.

3. L'assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell'assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.

4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.”.

## **Art. 2**

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:

- a) “Assegno”: assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su o emessi da un intermediario definito alla lettera d);
- b) “Emittente”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato all'emissione di un assegno prepagato per una somma disponibile presso il soggetto medesimo al momento dell'emissione;
- c) “Immagine dell'assegno”: copia per immagine dell'assegno recto e verso su supporto informatico:
  - dotata delle caratteristiche minime indicate dalle disposizioni attuative della presente normativa;
  - la cui conformità è garantita dalla banca negoziatrice attraverso il rispetto delle medesime caratteristiche minime;
- d) “Intermediario”: i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f);
- e) “Negoziatore”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato alla negoziazione di un assegno a seguito di girata per l'incasso;
- f) “Trattario”: la banca o altro soggetto sammarinese presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno.

## **Art. 3**

### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente disciplina si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 4.

2. La presente normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l'obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l'emittente coincide con il negoziatore.

## **Art. 4**

### *(Presentazione in forma elettronica dell'assegno)*

1. Il negoziatore può presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.

2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono l'immagine dell'assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.

**Art. 5**  
*(Tempi di presentazione)*

1. Il negoziatore deve presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all'incasso avvenga in assenza dell'immagine dell'assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell'immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell'assegno, deve trasmettere al trattario o all'emittente, previa richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

**Art. 6**  
*(Protesto)*

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto previsto al primo comma della Legge 24 novembre 1970 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, può essere richiesto solo in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica, sottoscrivendolo, in deroga ed a integrazione delle modalità di cui alla Legge 30 aprile 2014 n.73, mediante utilizzo di firma digitale.
3. Il portatore dell'assegno riceve copie analogiche degli:
  - assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
  - eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.

**Art. 7**  
*(Validità della documentazione)*

1. La documentazione in formato elettronico prodotta ai sensi del presente decreto-legge e della relativa normativa attuativa per il pagamento e la conservazione dell'assegno, nonché per l'elevazione dell'eventuale protesto, è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
2. Le attività inerenti la dematerializzazione di cui al comma 1 possono essere esternalizzate.
3. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.
- 3 bis. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 206 del Codice Penale, nonché dell'articolo 15-ter della Legge 17 giugno 1994 n.55 introdotto con l'articolo 4 della Legge 30 aprile 2002 n.59 e per ogni altro fine ed effetto di legge, il pubblico ufficiale rilascia copia analogica del protesto, comprensiva dell'immagine dell'assegno, sulla quale il notaio dovrà apporre attestazione di conformità all'originale del documento già redatto elettronicamente.

**Art. 8**  
*(Responsabilità e sicurezza)*

1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente decreto-legge e relativa normativa attuativa.

2. L'intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.

**Art. 9**

*(Riservatezza dei dati)*

1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della suddetta norma.

**Art. 10**

*(Attuazione della presente disciplina)*

1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino potranno essere definite:
- l'attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l'assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall'altro, venga tratto in San Marino e negoziato all'estero o viceversa;
  - la disciplina normativa tecnico-informatica applicabile, anche estera, richiamabile nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma 2, per rendere effettiva l'applicazione della presente normativa;
  - le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.

**Art. 11**

*(Norma finale)*

1. Con provvedimento della Banca Centrale è fissata la data della piena operatività del pagamento dell'assegno e della elevazione del protesto in formato elettronico.
2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto - Legge 12 giugno 2017 n. 60.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2017/1717 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Matteo Fiorini – Enrico Carattoni*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*